

Decreto n. 64/17



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

PROT. NR. 1444/17 S. D.

Al sig. Procuratore Aggiunto

Ai sig.ri Sostituti Procuratori

Ai sig.ri Vice Procuratori Onorari

Al sig. Dirigente Amministrativo

SEDE

e.p.c.

A S.E. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

CATANZARO

Al Sig. Presidente del Tribunale

Ai sig.ri Presidenti delle Sezioni Civili Tribunale

COSENZA

OGGETTO : DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 .Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. Disposizioni in materia di partecipazione dell'ufficio del pubblico ministero alle udienze civili.

A seguito della entrata in vigore, in data 15 agosto 2017, del decreto legislativo, indicato in oggetto, lo scrivente, dopo riunione, in data 6 settembre c.a., intercorsa con il Procuratore Aggiunto e i magistrati onorari, da cui sono emersi spunti condivisi, ha adottato, sempre in data 6 settembre c.a., provvedimento, riguardante i profili organizzativi, conseguenti alla riforma in oggetto.



In particolare, evidenziava che fra le attività delegabili non c'è la materia civile (visti sui provvedimenti di volontaria giurisdizione e partecipazione ad amministrazioni di sostegno in cui si ritiene opportuna la presenza del P.M.); l'art. 16 del dlgs 116/2017 non la prevede e l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario è stato espressamente abrogato.

A seguito di ciò, il Procuratore Aggiunto, delegato alla predisposizione dei calendari delle udienze, ha provveduto ad escludere i vpo dalla partecipazione alle udienze civili.

Con questa nota, anche alla luce del confronto informale con il Procuratore Aggiunto e gli altri componenti l'Ufficio di Procura, si intende disciplinare sotto il profilo organizzativo la partecipazione dell'Ufficio di Procura alle udienze civili, finora garantita, ricorrendo esclusivamente ai vice procuratori onorari.

Al riguardo, non può non osservarsi come la decisione del legislatore di escludere la possibilità di delega ai magistrati onorari in materia civile, oltre che di difficile intellegibilità, tenuto conto che, per altri versi, nella materia penale le deleghe conferibili sono ben più ampie di quelle originariamente previste dall'art.72 Ord. Giud., impone difficili scelte nell'allocazione delle risorse umane in situazioni, come quella della Procura di Cosenza, caratterizzate da una forte scopertura dell'organico.

L'itinerario percorribile deve essere preceduto dalla ricognizione sistematica della normativa che regola la materia.

L'intervento del pubblico ministero nelle cause civili è disciplinato dal titolo II del libro I del codice di procedura civile ed in particolare dall'art.70, che distingue i casi in cui è obbligatoria, a pena di nullità, la partecipazione del pubblico ministero da quelli in cui l'intervento è rimesso alle sue valutazioni tutte le volte in cui ravvisi nei fatti di causa un pubblica interesse.

L'intervento in causa del pubblico ministero è regolamentato dal successivo art.71, secondo il quale il giudice, nei casi di cui all'art.70, comunica gli atti al pubblico ministero, affinché possa intervenire.

La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nel processo civile, è sufficiente che questi sia ritualmente informato dell'esistenza del procedimento e sia, quindi posto, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 cod. ptoc. civ., nella condizione di intervenire (cfr. Sez. I, sentenza n. 6136 del 20'15; Cass., Sez. I, Sentenza n. 25122 del 2008; Jd., 14.2.2008, n. 3708), a nulla rilevando se lo stesso abbia o meno successivamente partecipato all'udienza.

La prassi organizzativa finora seguita da questa Procura, prima della riforma del dlgs 116/2017, proprio alla luce dei principi giurisprudenziali sopra cennati, era quella di partecipare con un proprio rappresentante, un magistrato onorario, ad alcune udienze civili, massime quelle di volontaria giurisdizione riguardanti la nomina di amministratori di sostegno e le interdizioni, mentre in altre l'intervento si articolava in pareri scritti e/o memorie.

Le negative ricadute organizzative della novella ordinamentale, di cui sopra si è detto, impongono la adozione di nuovi criteri, che coniughino l'uso razionale delle risorse, avuto riguardo al



complesso delle attività giurisdizionali, con la precisa individuazione di quei casi in cui è necessaria la presenza fisica del pm in udienza civile.

Soccorre al riguardo il principio della leale collaborazione fra i capi degli uffici giudiziari, codificato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella Risposta a quesito dell'11 maggio 2016 riguardante le linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti.

Proprio applicando siffatta metodologia, dalla interlocuzione dello scrivente con il Presidente del Tribunale, è emerso che sarà il giudicante, valutata le specificità del procedimento alla sua attenzione, ad evidenziare per tempo la necessità della presenza dell'ufficio di Procura in udienza; in tutti gli altri casi la Procura parteciperà al procedimento civile, rendendo, come nel passato e secondo le indicazioni del progetto organizzativo in vigore, pareri e depositando memorie scritte.

Il sig. Procuratore Aggiunto, nell'ambito della delega conferitagli, predisporrà il calendario delle udienze, seguendo, quanto alla partecipazione dell'Ufficio alle udienze civili, i criteri sopra indicati.

Cosenza, li 22 settembre 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Mario SPAGNULOLO)